

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1995.

Ammissione al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici nonché dei lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la sospensione, fino al 30 giugno 1995, dell'applicazione di ogni disciplina normativa concernente i trattamenti pensionistici anticipati, rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, o per il collocamento a riposo d'ufficio, in base ai singoli ordinamenti;

Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede, per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, la possibilità di conseguire, a partire dal 1 gennaio 1995, i trattamenti pensionistici anticipati, previsti al comma 1 dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Atteso che i suddetti criteri devono quindi contemperare l'esigenza di assicurare, a partire dal 1 gennaio 1995, la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato con quella di contenere nel limite sopraindicato, riferito a tutto l'anno 1995, il connesso onere finanziario;

Considerato che la limitatezza delle disponibilità finanziarie a fronte dell'elevato numero dei lavoratori considerati dalla disposizione induce ad individuare criteri che, pur finalizzati ad assicurare il più ampio accesso al pensionamento in aderenza al requisito di anzianità contributiva e di servizio definito in via di principio dalla legge, non possono prescindere dal riferimento alla maggiore anzianità funzionale ad operare la necessaria selezione all'accesso al pensionamento;

Considerato che con separato decreto interministeriale si è provveduto a disciplinare l'accesso al pensionamento ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 risultavano per qualsiasi causa cessati dal servizio onde consentire per essi il pensionamento in via prioritaria;

Decreta:

Possono conseguire il pensionamento anticipato, con decorrenza dal 1 giugno 1995, i soggetti che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1995

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU

p. Il Ministro del tesoro GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 58